

Relazione di validazione in conformità alle previsioni dell'articolo 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF e s.m.i.

Al Consiglio Comunale

del Comune di **Gravellona Lomellina**,

1. L'attività di validazione è stata effettuata avendo a riferimento le disposizioni del Metodo Tariffario Rifiuti ("MTR ARERA") approvato con la Deliberazione 443/2019/R/rif del 31.10.2019 e successivamente integrato con le Delibere 238/2020/R/rif e 493/2020/R/rif, e le informazioni utili rinvenibili nel comunicato del 06.07.2020 e le "Domande e Risposte" pubblicate dall'Autorità Nazionale all'indirizzo https://www.arera.it/it/operatori/MTR_faq.htm.
2. Abbiamo esaminato i dati contabili della Società ASM ISA così come messi a nostra disposizione dal Vostro rispettabile Ente, la metodologia e gli elementi posti alla base della formulazione dei parametri (di seguito i "Parametri") riportati nel Piano Economico Finanziario (di seguito "PEF"), che il Vs Ente ha predisposto nell'ambito della Procedura di predisposizione del piano economico finanziario del servizio integrato dei rifiuti, per l'annualità 2021, relativo al territorio comunale di **Gravellona Lomellina**, e dei relativi Allegati come definiti dalla deliberazione Arera 443/2019/R/rif (di seguito "Relazione").
La responsabilità della redazione dei Parametri e degli elementi posti alla base della loro formulazione compete al Vs Ente.
3. I Dati contabili contenuti nel Piano sono stati predisposti per la loro inclusione nella Relazione. La società ASM ISA (di seguito il "Gestore"), in conformità alla disciplina di settore, ha redatto i dati sulla base di un sistema di contabilità analitica e generale sulla base del quale sono stati attribuiti i singoli mastri contabili alle diverse tipologie di costo/ricavo e ai singoli Comuni gestiti. In particolare, si evidenzia che:
 - a. Il PEF che viene validato, nella sua versione definitiva e unitamente alla Relazione, ci è stato consegnato in ultimo in data **11/05/2021**;
 - b. La Società ASM ISA S.p.A. svolge per il Comune di **Gravellona Lomellina**, il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati come descritto nella relazione facente parte della documentazione trasmessa dal gestore;
 - c. il PEF è stato redatto prendendo come base dati il bilancio approvato del Gestore relativo all'anno 2017 e all'anno 2019; tale bilancio si riferisce al periodo 01.01.2019 – 31.12.2019 e dunque i dati sono stati rapportati a un periodo di 12 mesi.
 - d. la struttura del Piano dei Conti di Contabilità Generale consente di identificare le Poste Rettificative di cui all'art. 1 comma 1 punto 11 dell'Allegato A della citata deliberazione;
 - e. al fine di addivenire al perimetro dei costi efficienti il bilancio è stato depurato da poste quali a titolo esemplificativo: rimborsi spese legali, oneri finanziari, sopravvenienze, imposte. Si è comunque effettuata una verifica delle elisioni effettuate.
4. Nello svolgimento del nostro lavoro, ci siamo basati su dati e documentazione da Voi fornitici, che non sono stati sottoposti ad alcuna verifica di congruità da parte nostra. Non ci assumiamo, pertanto, alcuna responsabilità circa la veridicità, adeguatezza e correttezza dei dati suddetti e dei documenti presentati al riguardo, nonché, più in generale, di qualsivoglia altra informazione che ci avete comunicato ai fini della

Paragon Business Advisors srl

Sede legale: Via Toscana, 19/A 40069 Zola Predosa (BO) | Unità Operativa: Via Augusto Pulega, 1 40134 Bologna (BO) | tel. +39 0513160312 | fax +39 0513160399
| info@paragonadvisory.it | paragon.financial.advisors@pec.it | www.paragonadvisory.it | P. IVA 07742550960 C.F. e n. iscrizione Registro Imprese BO: 07742550960 | REA 521565 | cs iv 40.000 €

redazione del presente documento, di cui vi assumete, pertanto, ogni responsabilità. Il nostro esame non costituisce revisione contabile o asseverazione ai sensi delle procedure internazionali in materia.

5. Sulla base dei dati e degli elementi a supporto delle elaborazioni e degli elementi utilizzati nella formulazione del PEF, non siamo venuti a conoscenza di fatti tali da farci ritenere che, alla data odierna, le suddette ipotesi non forniscano una base ragionevole per la predisposizione del Piano.
6. Il documento è inoltre rilasciato solo con riferimento a quanto previsto dalla Delibera 443/2019/R/rif all'Articolo 6.3 e 6.4. e pertanto non può essere utilizzato per scopi diversi da quelli ivi indicati.
7. Tutto ciò premesso, sulla base della documentazione inviata e delle informazioni assunte

SI VALIDA

il Piano Economico Finanziario del Gestore trasmesso dall'Ente Territorialmente Competente, in quanto gli elaborati ricevuti risultano sostanzialmente coerenti con le disposizioni dei provvedimenti da ultimo richiamati, poste le osservazioni e le proposte di intervento di cui alla relazione allegata.

La presente validazione è resa con l'espresso avvertimento che:

- Paragon Business Advisors Srl non svolge alcuna funzione di natura pubblica;
- la presente validazione non costituisce attività sostitutiva della funzione di verifica e valutazione del Piano da parte delle autorità competenti, ma solo strumento di supporto alla stessa;
- Paragon Business Advisors Srl non assume la responsabilità di aggiornare il presente documento per circostanze o eventi che dovessero manifestarsi dopo la data odierna.

Allegati: Allegato A - Relazione

Bologna (Bo) **11/05/2021**

Paragon Business Advisors Srl - Il Legale Rappresentante

Dott. Stefano Scavo

PARAGON BUSINESS ADVISORS Srl
Via Toscana, 19/A - 40069 Zola Predosa (Bo)
P.Iva 07742550960



Paragon Business Advisors srl

Sede legale: Via Toscana, 19/A 40069 Zola Predosa (BO) | Unità Operativa: Via Augusto Pulega, 1 40134 Bologna (BO) | tel. +39 0513160312 | fax +39 0513160399
| info@paragonadvisory.it | paragon.financial.advisors@pec.it | www.paragonadvisory.it | P. IVA 07742550960 C.F. e n. iscrizione Registro Imprese BO: 07742550960 | REA 521565 | cs iv 40.000 €

Allegato A - Relazione

Nella presente relazione, redatta in conformità alle previsioni dell'articolo 6 della citata deliberazione 443/2019/R/RIF, si riporta una descrizione delle attività svolte nell'esecuzione dell'incarico e gli esiti delle attività. A tale scopo si richiama il comma 6.3 della citata deliberazione, nel quale l'Autorità stabilisce che la procedura di validazione consta nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario, aspetti di indagine e analisi specificati dall'Art. 19 comma 1 dell'Allegato A (METODO TARIFFARIO SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2018-2021- MTR) alla delibera 443/2019/R/RIF e s.m.i., nel quale si riporta che “[...] La verifica concerne almeno: a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori; b) il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti; c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore”.

1 Contenuti del materiale ricevuto e attività svolta

1.1 Attività di analisi e validazione svolta e documenti analizzati

In virtù del mandato ricevuto dal Comune di **Gravellona Lomellina**, la scrivente società nell'insieme delle attività di validazione già in essere per altri Enti serviti dal Gestore, ha preso contatti con il gestore del servizio al fine di verificare l'iter di predisposizione del PEF Grezzo e la metodologia seguita dallo stesso.

Rispetto all'attività di validazione, la scrivente società ha preso visione della documentazione trasmessa e dopo colloqui con i referenti della società gestrice che ha provveduto alla predisposizione del PEF, ha proceduto all'analisi della valorizzazione delle diverse componenti del PEF, anche attraverso tecniche di campionamento rispetto alle fonti contabili utilizzate. Come esposto, tale verifica ha dato esito positivo.

Come meglio evidenziato nei paragrafi successivi, si evidenzia innanzitutto che i documenti risultano conformi a quanto richiesto da ARERA nel metodo tariffario di cui alla Delibera 443/2019/R/rif ed in particolare all'Articolo 18.2 del MTR. Si evidenzia che la documentazione ricevuta è inoltre conforme alle Appendici di cui alle Delibere ARERA in vigore alla data di redazione della presente nota.

Sulla base di quanto previsto dall'articolo 4 del MTR ai fini della determinazione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie l'Ente territorialmente competente ha quantificato il parametro p_a in modo tale da prevedere un incremento possibile delle entrate tariffarie per il valore corrispondente alla differenza tra il tasso di inflazione programmata e il recupero di produttività (espresso dal coefficiente X_a e valorizzato pari a 0,1% nell'ambito dell'intervallo $[0,1\% - 0,5\%]$ definito dall'Authority Nazionale), avendo presente che:

- sono stati posti pari a 0% il valore del coefficiente PG_a (riconducibile a modifiche al perimetro gestionale come inserite nei COI) e del coefficiente QL_a (associato al miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate);
- non è stata esercitata la facoltà di valorizzare il coefficiente aggiuntivo $C19_{2021}$;

L'Ente territorialmente competente non si è avvalso dalla possibilità di valorizzare i costi operativi incentivanti di cui all'articolo 8 del MTR.

Nell'ambito delle misure di crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia introdotte dal MTR, l'Ente territorialmente competente in oggetto ha valorizzato il fattore di sharing dei proventi, b , ponendolo pari a 0,6 (estremo inferiore dell'intervallo $[0,3 - 0,6]$), il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, b ($1+\omega_a$) pari a 0,78, sulla base di un valore di ω_a posto pari a 0,3 (a fronte di un range $[0,1 - 0,4]$).

Paragon Business Advisors srl

Sede legale: Via Toscana, 19/A 40069 Zola Predosa (BO) | Unità Operativa: Via Augusto Pulega, 1 40134 Bologna (BO) | tel. +39 0513160312 | fax +39 0513160399
| info@paragonadvisory.it | paragon.financial.advisors@pec.it | www.paragonadvisory.it | P. IVA 07742550960 C.F. e n. iscrizione Registro Imprese BO: 07742550960 | REA 521565 | cs iv 40.000 €

Ai fini della determinazione della quota dei conguagli, relativi all'annualità 2018 e 2019 (sulla base dei criteri di cui all'articolo 15 del MTR) da ricomprendere tra le entrate tariffarie ammissibili per l'anno 2020, tenuto conto delle regole di cui all'articolo 16 del medesimo MTR, ha individuato il coefficiente di gradualità $(1+\gamma_a)$ in ragione di un costo unitario effettivo ($CUEff_{a-2}$) inferiore al Benchmark di riferimento (identificabile per le Regioni a Statuto Ordinario, a norma del comma 16.4 del MTR, nel fabbisogno standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge 147/13). E' stato posto pari a 1 il numero di rate, r , per il recupero del conguaglio del gestore.

Inoltre, con riferimento alle "Modalità di copertura delle misure di tutela riconducibili all'emergenza da COVID-19", il citato Ente territorialmente competente non si è avvalso della facoltà, di cui al comma 7ter.2 del MTR (come integrato dalla deliberazione 238/2020/R/RIF) di determinare la componente di rinvio relativa alla quota dei costi corrispondente alle mancate entrate tariffarie conseguenti all'applicazione dei fattori di correzione adottati con la deliberazione 158/2020/R/RIF per la determinazione della parte fissa dei corrispettivi applicabili alle utenze non domestiche.

Nella successiva sezione si riporta l'esito delle analisi svolte con riferimento ai tre elementi oggetto di tale validazione ai sensi del Metodo tariffario di cui alla Deliberazione 443/2019/R/rif e s.m.i. In particolare, l'Articolo 19.1 del metodo medesimo evidenzia come la validazione sia da effettuare con riferimento a:

- a) *la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;*
- b) *il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti;*
- c) *il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore.*

2 Esiti dell'attività valutativa svolta

2.1 Verifica di cui al punto a) del punto 19.1 del MTR

ASM ISA S.p.A., nell'ambito della gestione del "Servizio Integrato dei Rifiuti", svolge le attività affidategli dal Comune di **Gravellona Lomellina**, per come ammesse e previste dall'art. 1 comma 2 della Deliberazione ARERA nr. 443/2019/R/RIF, occupandosi pertanto anche dell'avvio a smaltimento / recupero di tutti i rifiuti raccolti mentre le attività di gestione del servizio di applicazione e riscossione della Tariffa Rifiuti, includenti il rapporto con gli utenti, sono in capo al Comune, che ne sostiene i relativi costi ed imputandoli al PEF, per come prescritto dalle norme che disciplinano la elaborazione di tale ultimo documento.

Posto quanto segnalato, per effettuare la verifica in merito alla coerenza con le fonti contabili obbligatorie, si è preso a riferimento il bilancio aziendale degli anni 2017 (per i conguagli 2019) e 2019, verificando, inoltre le scelte rettificative poste in essere dalla società.

In particolare, poste le indicazioni di cui alla presente relazione, la scrivente società ha verificato, con esito positivo la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore, sia con riferimento ai costi operativi che ai costi d'uso del capitale.

Con riferimento alla valorizzazione dei costi di capitale e alla stratificazione dei cespiti, la società ha utilizzato una metodologia di calcolo delle immobilizzazioni nette relative ai cespiti ante 2017 non pienamente coerente al tenore letterale del MTR vigente. Infatti, per il calcolo delle immobilizzazioni nette, il fondo di ammortamento 2017 è stato aggiornato aggiungendo tutte le quote di ammortamento riconosciute ai fini tariffari per gli anni 2018, 2019 e 2020 (sia attraverso il PEF MTR che attraverso i conguagli 2018 e 2019 inseriti nei PEF medesimi).

Tale metodologia risulta coerente con quanto previsto nell'ambito degli altri settori regolati da ARERA e potenzialmente derivabile da una lettura della FAQ 5.3., tuttavia non coerente all'indicazione metodologica contenuta nel MTR che prevede la valorizzazione del fondo di ammortamento al c.d. anno "a-2". Poiché la società ha fornito nel corso dei lavori

Paragon Business Advisors srl

Sede legale: Via Toscana, 19/A 40069 Zola Predosa (BO) | Unità Operativa: Via Augusto Pulega, 1 40134 Bologna (BO) | tel. +39 0513160312 | fax +39 0513160399
| info@paragonadvisory.it | paragon.financial.advisors@pec.it | www.paragonadvisory.it | P. IVA 07742550960 C.F. e n. iscrizione Registro Imprese BO: 07742550960 | REA 521565 | cs iv 40.000 €

un parere terzo in ordine all'utilizzo di tale metodo e poiché tale scelta è maggiormente favorevole all'utenza riducendo il valore delle immobilizzazioni oggetto di remunerazione, si è ritenuta ammissibile tale metodologia di calcolo.

2.2 Verifica di cui al punto b) del punto 19.1 del MTR

Con riferimento alla corretta applicazione del metodo tariffario, la scrivente società ha verificato:

- a) a campione, le scelte di elisione e non utilizzo, a fini tariffari, di determinate poste contabili, sia in quanto esplicitamente citate dal metodo quali oggetto di elisione, sia in quanto non afferenti al perimetro gestionali e correlate a ricavi esterni al perimetro di cui al metodo tariffario rispetto alle quali si rimanda alle indicazioni di cui al capitolo precedente;
- b) l'allocazione dei costi aziendali nelle categorie di costo di cui al metodo tariffario;
- c) La corretta individuazione ed esclusione a riconoscimento tariffario delle voci di costo operativo riferite alle attività afferenti al ciclo integrato dei rifiuti denominate poste rettificative ed identificate dall'art. 1.1 della deliberazione 443/2019/R/RIF.

Le valutazioni effettuate sui punti indicati con riferimento al PEF trasmesso hanno dato esito positivo, anche con riferimento ad eventuali documenti integrativi richiesti e forniti dalla società e con riferimento alle eventuali precisazioni richieste. Come indicato nel paragrafo precedente, i valori dei coefficienti si ritengono metodologicamente fondati e condivisibili, pur ovviamente evidenziato che rispetto ad essi la scelta rimane di competenza dell'ETC.

2.3 Verifica di cui al punto c) del punto 19.1 del MTR

Con riferimento all'equilibrio economico e finanziario della gestione, la scrivente società non ha ricevuto dal Gestore del Servizio elementi tali per cui debba ritenersi pregiudicato l'equilibrio economico e finanziario della gestione.

Paragon Business Advisors srl

Sede legale: Via Toscana, 19/A 40069 Zola Predosa (BO) | Unità Operativa: Via Augusto Pulega, 1 40134 Bologna (BO) | tel. +39 0513160312 | fax +39 0513160399
| info@paragonadvisory.it | paragon.financial.advisors@pec.it | www.paragonadvisory.it | P. IVA 07742550960 C.F. e n. iscrizione Registro Imprese BO: 07742550960 | REA 521565 | cs iv 40.000 €